#### FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14 CASELLA POSTALE 2450

#### TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE - SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

#### COMUNICATO UFFICIALE N. 22/TFN – Sezione Vertenze Economiche (2017/2018)

Il Tribunale Federale Nazionale — Sezione Vertenze Economiche, nella riunione tenutasi a Roma il giorno 26 marzo 2018, ha assunto le seguenti decisioni:

#### I° COLLEGIO

Avv. Stanislao Chimenti **Presidente**; Avv. Marco Baliva **Vice Presidente**, Avv. Cristina Fanetti, Avv. Flavia Tobia, Avv. Enrico Vitali **Componenti**; Sig. Claudio Cresta **Segretario**, con la collaborazione dei Signori Salvatore Floriddia, Antonella Sansoni e Nicola Terra.

1) RECLAMO N°. 42 DELLA SOCIETÀ US LAVIS ASD CONTRO LA SOCIETÀ FC ADIGE ASD AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 118 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE DALLABETTA DIEGO), PUBBLICATA NEL C.U. 2/E DEL 21.9.2017.

Ordinanza.

2) RECLAMO N°. 49 DELLA SOCIETÀ US LAVIS ASD CONTRO LA SOCIETÀ FC ADIGE ASD AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 128 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE FILIPPI DENIS), PUBBLICATA NEL C.U. 2/E DEL 21.9.2017.

Ordinanza.

3) RECLAMO N°. 50 DELLA SOCIETÀ US LAVIS ASD CONTRO LA SOCIETÀ FC ADIGE ASD AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 195 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE VERONESI MATTEO), PUBBLICATA NEL C.U. 2/E DEL 21.9.2017.

Ordinanza.

4) RECLAMO N°. 51 DELLA SOCIETÀ US LAVIS ASD CONTRO LA SOCIETÀ FC ADIGE ASD AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 100 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE BOMBARDELLI LORENZO), PUBBLICATA NEL C.U. 2/E DEL 21.9.2017.

Ordinanza.

5) RECLAMO N°. 52 DELLA SOCIETÀ US LAVIS ASD CONTRO LA SOCIETÀ FC ADIGE ASD AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 129 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE FLORIO ANDREA), PUBBLICATA NEL C.U. 2/E DEL 21.9.2017.

Ordinanza.

6) RECLAMO N°. 53 DELLA SOCIETÀ US LAVIS ASD CONTRO LA SOCIETÀ FC ADIGE ASD AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 201 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE ZENI SEBASTIAN), PUBBLICATA NEL C.U. 2/E DEL 21.9.2017.

Ordinanza.

7) RECLAMO N°. 54 DELLA SOCIETÀ US LAVIS ASD CONTRO LA SOCIETÀ FC ADIGE ASD AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 102 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE BOUZRIBA ABDELLAH), PUBBLICATA NEL C.U. 2/E DEL 21.9.2017.

Ordinanza.

8) RECLAMO N°. 68 DELLA SOCIETÀ ASD GS FLAIBANO CONTRO LA SOCIETÀ ASD SAN DANIELE CALCIO AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 210 - PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE BENVENUTO NICOLA), PUBBLICATA NEL C.U. 3/E DEL 19.10.2017.

Ordinanza.

9) RECLAMO N°. 69 DELLA SOCIETÀ ASD GS FLAIBANO CONTRO LA SOCIETÀ ASD SAN DANIELE CALCIO AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 254 - PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE MUCIGNATO CHRISTIAN), PUBBLICATA NEL C.U. 3/E DEL 19.10.2017.

Ordinanza.

10) RECLAMO N°. 70 DELLA SOCIETÀ ASD GS FLAIBANO CONTRO LA SOCIETÀ ASD SAN DANIELE CALCIO AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 276 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE TOMINI DAVIDE), PUBBLICATA NEL C.U. 3/E DEL 19.10.2017.

Ordinanza.

11) RECLAMO N°. 73 DELLA SOCIETÀ ASD GS FLAIBANO CONTRO LA SOCIETÀ ASD SAN DANIELE CALCIO AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 266 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE ROTA SAMUELE), PUBBLICATA NEL C.U. 3/E DEL 19.10.2017.

Ordinanza.

12) RECLAMO N°. 72 DELLA SOCIETÀ ASD WOMAN NAPOLI C5 AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON LA CALCIATRICE CAPALBO LUIGINA, PUBBLICATA NEL C.U. 139/CAE-LND DEL 9.11.2017.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,

accertata la irregolarità del contraddittorio.

annulla l'impugnata decisione e rimette gli atti alla CAE – LND per la sola convocazione e l'esame del merito.

Dispone restituirsi la tassa.

#### 13) RECLAMO N°. 84 DELLA SOCIETÀ USD GAMBASSI CONTRO LA SOCIETÀ USC MONTELUPO AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 351 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE OLIVA ALESSIO), PUBBLICATA NEL C.U. 4/E DEL 14.11.2017.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,

vista l'istanza promossa dall'Avv. Marco Checcucci per conto della Società USD Gambassi e inviata a questo Tribunale il 16.3.2018;

ritenuto l'impedimento dell'istante a presenziare alla udienza odierna; rinvia al 17.4.2018 ore 13.30.

# 14) RECLAMO N°. 86 DELLA SOCIETÀ AP TURRIS CALCIO AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE MORELLA ANTONIO, PUBBLICATA NEL C.U. 158/CAE-LND DEL 13.12.2017.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,

rigetta il reclamo presentato dalla Società AP Turris Calcio e, per l'effetto, conferma l'impugnata decisione della CAE - LND.

Ai sensi dell'art. 33, comma 14 CGS, dichiara la Società reclamante tenuta a corrispondere la somma di € 200,00 (Euro duecento/00) a titolo di spese al calciatore Morella Antonio.

Dispone trasmettersi gli atti alla competente Procura Federale come in motivazione.

Ordina incamerarsi la tassa.

#### 15) RECLAMO N°. 87 DELLA SOCIETÀ AP TURRIS CALCIO AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE MARAUCCI MAURIZIO, PUBBLICATA NEL C.U. 158/CAE-LND DEL 13.12.2017.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,

rigetta il reclamo presentato dalla Società AP Turris Calcio e, per l'effetto, conferma l'impugnata decisione della CAE - LND.

Ai sensi dell'art. 33, comma 14 CGS, dichiara la Società reclamante tenuta a corrispondere la somma di € 200,00 (Euro duecento/00) a titolo di spese al calciatore Maraucci Maurizio.

Dispone trasmettersi gli atti alla competente Procura Federale come in motivazione.

Ordina incamerarsi la tassa.

# 16) RECLAMO N°. 204 DELLA SOCIETÀ US SALERNITANA 1919 SRL CONTRO FALLIMENTO REGGINA CALCIO SPA AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 949 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE NEMIA DOMENICO), PUBBLICATA NEL C.U. 11/E del 19.6.2017.

Il Tribunale Federale Nazionale — Sezione Vertenze Economiche, vista l'istanza congiunta formulata dalle parti, rinvia la trattazione della vertenza a nuovo ruolo.

#### II° COLLEGIO

Avv. Stanislao Chimenti **Presidente**; Avv. Marco Baliva **Vice Presidente**, Avv. Lorenzo Coen, Avv. Carmine Fabio La Torre, Avv. Angelo Pasquale Perta **Componenti**; Sig. Claudio Cresta **Segretario**, con la collaborazione dei Signori Salvatore Floriddia, Antonella Sansoni e Nicola Terra.

17) RECLAMO N°. 94 DELLA SOCIETÀ ASD CITTÀ DI GRAGNANO AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE RINALDI GIUSEPPE, PUBBLICATA NEL C.U. 158/CAE-LND DEL 13.12.2017.

Ordinanza.

18) RECLAMO N°. 100 DELLA SOCIETÀ ASD CITTÀ DI GRAGNANO AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE VARSI ALFREDO, PUBBLICATA NEL C.U. 179/CAE-LND DEL 9.1.2018.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, vista l'istanza congiunta formulata dalle parti, rinvia alla riunione del 14.5.2018 ore 13.30.

#### 19) RECLAMO N°. 95 DELLA SOCIETÀ ASD SPORTING FULGOR AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE CIPOLLETTA CIRO, PUBBLICATA NEL C.U. 158/CAE-LND DEL 9.11.2017.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,

rigetta il reclamo presentato dalla Società ASD Sporting Fulgor e, per l'effetto, conferma l'impugnata decisione della CAE - LND.

Ai sensi dell'art. 33, comma 14 CGS, liquida le spese di lite in favore del calciatore Cipolletta Ciro che quantifica in € 300,00 (Euro trecento/00) oltre oneri se dovuti, ponendole a carico della Società reclamante.

Ordina incamerarsi la tassa.

# 20) RECLAMO N°. 96 DELLA SOCIETÀ ASD SPORTING FULGOR AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE DESPUCCHES PASQUALE, PUBBLICATA NEL C.U. 158/CAE-LND DEL 9.11.2017.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,

rigetta il reclamo presentato dalla Società ASD Sporting Fulgor e, per l'effetto, conferma l'impugnata decisione della CAE - LND.

Ai sensi dell'art. 33, comma 14 CGS, liquida le spese di lite in favore del calciatore Despucches Pasquale che quantifica in € 400,00 (Euro quattrocento/00) oltre oneri se dovuti, ponendole a carico della Società reclamante.

Ordina incamerarsi la tassa.

#### 21) RECLAMO N°. 97 DELLA SOCIETÀ ASD SPORTING FULGOR AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE BOZZI GIUSEPPE, PUBBLICATA NEL C.U. 158/CAE-LND DEL 9.11.2017.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,

rigetta il reclamo presentato dalla Società ASD Sporting Fulgor e, per l'effetto, conferma l'impugnata decisione della CAE - LND.

Ai sensi dell'art. 33, comma 14 CGS, liquida le spese di lite in favore del calciatore Bozzi Giuseppe che quantifica in € 400,00 (Euro quattrocento/00) oltre oneri se dovuti, ponendole a carico della Società reclamante.

Ordina incamerarsi la tassa.

### 22) RECLAMO N°. 101 DELLA SOCIETÀ ASD SPORTING FULGOR AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE BASSO REMO PIO, PUBBLICATA NEL C.U. 179/CAE-LND DEL 9.1.2018.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,

rigetta il reclamo presentato dalla Società ASD Sporting Fulgor e, per l'effetto, conferma l'impugnata decisione della CAE - LND.

Ai sensi dell'art. 33, comma 14 CGS, liquida le spese di lite in favore del calciatore Basso Remo Pio che quantifica in € 300,00 (Euro trecento/00) oltre oneri se dovuti, ponendole a carico della Società reclamante.

Ordina addebitarsi la tassa.

#### 23) RECLAMO N°. 102 DELLA SOCIETÀ ASD SPORTING FULGOR AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE BOZZI SILVANO, PUBBLICATA NEL C.U. 179/CAE-LND DEL 9.1.2018.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,

rigetta il reclamo presentato dalla Società ASD Sporting Fulgor e, per l'effetto, conferma l'impugnata decisione della CAE - LND.

Ai sensi dell'art. 33, comma 14 CGS, liquida le spese di lite in favore del calciatore Bozzi Silvano che quantifica in € 300,00 (Euro trecento/00) oltre oneri se dovuti, ponendole a carico della Società reclamante.

Ordina addebitarsi la tassa.

## 24) RECLAMO N°. 103 DELLA SOCIETÀ ASD SPORTING FULGOR AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE DI MAIO MARIO, PUBBLICATA NEL C.U. 179/CAE-LND DEL 9.1.2018.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,

rigetta il reclamo presentato dalla Società ASD Sporting Fulgor e, per l'effetto, conferma l'impugnata decisione della CAE - LND.

Ai sensi dell'art. 33, comma 14 CGS, liquida le spese di lite in favore del calciatore Di Maio Mario che quantifica in € 300,00 (Euro trecento/00) oltre oneri se dovuti, ponendole a carico della Società reclamante.

Ordina addebitarsi la tassa.

### 25) RECLAMO N°. 121 DELLA SOCIETÀ ASD SPORTING FULGOR AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE PARISI MARIO, PUBBLICATA NEL C.U. 179/CAE-LND DEL 9.1.2018.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,

rigetta il reclamo presentato dalla Società ASD Sporting Fulgor e, per l'effetto, conferma l'impugnata decisione della CAE - LND.

Ai sensi dell'art. 33, comma 14 CGS, liquida le spese di lite in favore del calciatore Parisi Mario che quantifica in € 300,00 (Euro trecento/00) oltre oneri se dovuti, ponendole a carico della Società reclamante.

Ordina addebitarsi la tassa.

#### III° COLLEGIO

Avv. Stanislao Chimenti **Presidente**; Avv. Giuseppe Lepore **Vice Presidente**; Avv. Lorenzo Coen, Avv. Antonino Piro, Avv. Marina Vajana **Componenti**; Sig. Claudio Cresta **Segretario**, con la collaborazione dei Signori Salvatore Floriddia, Antonella Sansoni e Nicola Terra.

26) RECLAMO N°. 81 DELLA SOCIETÀ GS BOCA BARCO CONTRO LA SOCIETÀ EMPOLI FBC SPA AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 366 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE TRAORE HAMED JUNIOR), PUBBLICATA NEL C.U. 4/E DEL 14.11.2017.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche.

rigetta il reclamo presentato dalla Società GS Boca Barco e, per l'effetto, conferma l'impugnata decisione della Commissione Premi.

Ordina incamerarsi la tassa.

27) RECLAMO N°. 82 DELLA SOCIETÀ GS BOCA BARCO CONTRO LA SOCIETÀ ATALANTA BC SPA AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 365 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE TRAORE DIALLO AMAD), PUBBLICATA NEL C.U. 4/E DEL 14.11.2017.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche.

rigetta il reclamo presentato dalla Società GS Boca Barco e, per l'effetto, conferma l'impugnata decisione della Commissione Premi.

Ordina incamerarsi la tassa.

28) RECLAMO N°. 83 DELLA SOCIETÀ GS BOCA BARCO CONTRO LA SOCIETÀ EMPOLI FBC SPA AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 363 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE TEHE OLAWALE MUHAMED), PUBBLICATA NEL C.U. 4/E DEL 14.11.2017.

Ordinanza.

29) RECLAMO N°. 89 DELLA SOCIETÀ SSD VIAREGGIO 2014 ARL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE MENGALI FEDERICO, PUBBLICATA NEL C.U. 158/CAE-LND DEL 13.12.2017.

II Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,

rigetta il reclamo presentato dalla Società SSD Viareggio 2014 ARL e, per l'effetto, conferma l'impugnata decisione della CAE - LND.

Ai sensi dell'art. 33, comma 14 CGS, liquida le spese di lite in favore del calciatore Mengali Federico che quantifica in € 200,00 (Euro duecento/00) oltre oneri se dovuti, ponendole a carico della Società reclamante.

Liquida altresì ai sensi dell'art. 16, comma 5 CGS la somma di € 200,00 (Euro duecento/00). Ordina incamerarsi la tassa.

#### 30) RECLAMO N°. 90 DELLA SOCIETÀ SSD VIAREGGIO 2014 ARL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE GENOVALI GIANMARCO, PUBBLICATA NEL C.U. 158/CAE-LND DEL 13.12.2017.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,

rigetta il reclamo presentato dalla Società SSD Viareggio 2014 ARL e, per l'effetto, conferma l'impugnata decisione della CAE - LND.

Ai sensi dell'art. 33, comma 14 CGS, liquida le spese di lite in favore del calciatore Genovali Gianmarco che quantifica in € 200,00 (Euro duecento/00) oltre oneri se dovuti, ponendole a carico della Società reclamante.

Liquida altresì ai sensi dell'art. 16, comma 5 CGS la somma di € 200,00 (Euro duecento/00). Ordina incamerarsi la tassa.

#### 31) RECLAMO N°. 91 DELLA SOCIETÀ SSD VIAREGGIO 2014 ARL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE MARIANI FRANCESCO, PUBBLICATA NEL C.U. 158/CAE-LND DEL 13.12.2017.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche.

rigetta il reclamo presentato dalla Società SSD Viareggio 2014 ARL e, per l'effetto, conferma l'impugnata decisione della CAE - LND.

Ai sensi dell'art. 33, comma 14 CGS, liquida le spese di lite in favore del calciatore Mariani Francesco che quantifica in € 200,00 (Euro duecento/00) oltre oneri se dovuti, ponendole a carico della Società reclamante.

Liquida altresì ai sensi dell'art. 16, comma 5 CGS la somma di € 200,00 (Euro duecento/00). Ordina incamerarsi la tassa.

### 32) RECLAMO N°. 93 DELLA SOCIETÀ SSC D. FRATTESE SRL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE CATALANO SABATO, PUBBLICATA NEL C.U. 158/CAE-LND DEL 13.12.2017.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche.

dichiara inammissibile il reclamo presentato dalla Società SSC D. Frattese Srl e, per l'effetto, conferma l'impugnata decisione della CAE – LND.

Ai sensi dell'art. 33, comma 14 CGS, liquida le spese di lite in favore del calciatore Catalano Sabato che quantifica in € 200,00 (Euro duecento/00) oltre oneri se dovuti, ponendole a carico della Società reclamante.

Ordina incamerarsi la tassa.

33) RECLAMO N°. 99 DELLA SOCIETÀ SSC D. FRATTESE SRL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL COLLABORATORE DELLA GESTIONE SPORTIVA NOSCHESE CHRISTIAN, PUBBLICATA NEL C.U. 179/CAE-LND DEL 9.1.2018.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche.

dichiara inammissibile il reclamo presentato dalla Società SSC D. Frattese Srl e, per l'effetto, conferma l'impugnata decisione della CAE – LND.

Ai sensi dell'art. 33, comma 14 CGS, liquida le spese di lite in favore del Sig. Noschese Christian, che quantifica in € 200,00 (Euro duecento/00) oltre oneri se dovuti, ponendole a carico della Società reclamante.

Ordina addebitarsi la tassa.

34) RECLAMO N°. 59 DELLA SOCIETÀ ASD CITTÀ DI GRAGNANO AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE SCIALPI ALESSANDRO, PUBBLICATA NEL C.U. 123/CAE-LND DEL 20.10.2017.

Il Tribunale Federale Nazionale — Sezione Vertenze Economiche, dichiara cessata la materia del contendere. Ordina incamerarsi la tassa.

> Il Presidente DEL TFN Sez. Vertenze Economiche Avv. Stanislao Chimenti

Pubblicato in Roma il 29 marzo 2018.

**Il Segretario Federale** Antonio Di Sebastiano Il Commissario Straordinario Roberto Fabbricini